

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Lison» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 settembre 1985 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini "Lison Pramaggiore", ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

VISTA la domanda presentata dal Consorzio di tutela Vini DOC Lison Pramaggiore, fatta propria dalla Regione Veneto, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Lison";

VISTO il parere favorevole delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia sull'istanza di cui sopra;

VISTE le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Gorgo al Monticano (TV) il 14 settembre 2010, con la partecipazione di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

VISTO il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 242 del 13 ottobre 2010;

CONSIDERATO che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

RITENUTO pertanto di dover procedere, in conformità ai citati pareri espressi dal predetto Comitato nazionale vini, al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Lison" ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione;



D E C R E T A**Articolo 1**

1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita "Lison", già riconosciuta quale tipologia della D.O.C. "Lison-Pramaggiore" con il decreto richiamato in premessa, ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata e garantita "Lison" é riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011, fatte salve le disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 3.

3. La denominazione di origine controllata "Lison - Pramaggiore", riferita alla specificazione "Lison" e "Lison classico", di cui al Decreto del presidente della Repubblica del 2 settembre 1985, e successive modifiche, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente Decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.

Articolo 2

1. I vigneti già iscritti allo schedario viticolo della D.O.C. "Lison-Pramaggiore", accompagnata con la specificazione "Lison" e "Lison classico" di cui al citato Decreto ministeriale 2 settembre 1985, e successive modifiche, aventi base ampelografia rispondente a quanto previsto all'articolo 2 dell'annesso disciplinare di produzione, devono intendersi iscritti d'ufficio allo schedario viticolo della D.O.C.G. "Lison", ai sensi dell'articolo 12 del Decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Articolo 3

1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata "Lison Pramaggiore", riferiti alla specificazione "Lison" e "Lison classico", derivanti dalla corrente vendemmia 2010/2011, ottenuti in conformità delle disposizioni del disciplinare di produzione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 2 settembre 1985 e successive modifiche, nonché le produzioni provenienti dalle vendemmie 2009 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente Decreto trovansi già confezionati, in corso di confezionamento, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C..

Articolo 4

1. Tutte le tipologie dei vini a D.O.C.G. "Lison" previste nell'annesso disciplinare di produzione devono essere immesse al consumo a decorrere dal 1° aprile 2011. Tuttavia, anteriormente a detto termine possono essere sottoposti a degustazione soltanto i campioni dei vini in questione nell'ambito dei concorsi enologici ufficialmente autorizzati dal Ministero.

Articolo 5

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita.

Articolo 6

1. All'allegato "A" sono riportati i codici, di cui all'articolo 7 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie della denominazione di origine controllata e garantita "Lison".



Articolo 7

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Lison" é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

